

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico, nella persona della dr.ssa Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G., promossa con citazione notificata il 5-7.4.2012 e vertente

TRA

[REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] (c.f. e p.iva [REDACTED]), in persona del legale rapp.te p.t. [REDACTED], rappr. e dif. dagli avv. [REDACTED] e [REDACTED], giusta procura a margine dell'atto di citazione ed all'atto di costituzione di nuovo difensore del 9.12.2013, elett. dom. presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in Macerata;

attrice

CONTRO

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappr. e dif. dal prof. Avv. [REDACTED], dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED], in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio dell'avv. [REDACTED];

convenuto

NONCHE' CONTRO

[REDACTED] Limited società comunitaria, con sede in Manchester, Prestwich (Gran Bretagna) – [REDACTED];

convenuta contumace

avente ad oggetto: revocatoria ordinaria.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.9.2018.



FATTO E DIRITTO

La stesura della presente sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09, ed è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della *ratio decidendi*).

Va altresì premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione di quelle – di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

Ciò posto, richiamato, sul piano del compendio assertivo disponibile, il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione, nonché della prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata da ciascuna delle parti, prendendo in esame le questioni oggetto di controversia rilevanti ai fini della decisione, si espone quanto segue.

La società attrice ha domandato che sia dichiarato inefficace nei propri confronti ex art. 2901 c.c. e/o inefficace e nullo per simulazione assoluta l'atto con cui, il 30.5.2007, [REDACTED] ha conferito nella società di diritto comunitario [REDACTED] Limited una pluralità di immobili di sua proprietà, per il complessivo valore di €. 1.496.000,00, sostenendo che, con tale atto, seguito dopo pochi mesi (in data 11.1.2008) da un ulteriore conferimento immobiliare nella medesima società, il [REDACTED] si sarebbe spogliato della totalità dei propri beni utilmente aggredibili dai creditori, con l'intento di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei medesimi ed in particolare a quelle della [REDACTED] che vantava a quella data un credito nei confronti del disponente, sebbene oggetto di accertamento giudiziale (nell'ambito dei due procedimenti pendenti l'uno dinanzi al Tribunale di Macerata, definito con sentenza n. [REDACTED] del 18-21.2.2009, e l'altro dinanzi al Tribunale di Verona, definito con sentenza n. [REDACTED] del 10.12.2009).

Mentre la [REDACTED] Limited è rimasta contumace, [REDACTED], costituendosi in giudizio, ha resistito all'avversa domanda sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto, negando altresì che possa nella specie ricorrere un caso di simulazione assoluta.



Ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e debba quindi essere respinta.

Va premesso, in ordine all'inquadramento giuridico delle domande svolte ed alla delimitazione del *thema decidendum*, che – come ben si evince dal tenore delle rassegnate conclusioni e delle difese svolte – la [REDACTED] s.n.c. ha proposto sia l'azione di simulazione assoluta dell'atto di conferimento societario del 30.5.2007 che quella revocatoria ex art. 2901 c.c. in via non già subordinata, bensì alternativa tra loro, di tal ch   è stata in tal modo rimessa al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una *species iuris* piuttosto che l'altra (mentre ove le domande fossero state svolte in via subordinata tra loro il giudice sarebbe stato vincolato a valutare *in primis* la possibilit   di accogliere una domanda, e soltanto in caso di ritenuta sua infondatezza avrebbe dovuto esaminare quella proposta in via subordinata: CASS., 19.10.2016, n. 21083; CASS., 22.8.2007, n. 17867).

Pertanto, nell'esercizio del predetto potere discrezionale, ritiene il Tribunale di dover prendere in esame la sola azione revocatoria proposta dall'attrice ex art. 2901 c.c., nella quale va giuridicamente inquadrata la domanda svolta:    infatti lo stesso compendio assertivo attoreo che conduce ad escludere la sussumibilit   dell'azione esperita in quella di simulazione assoluta, posto che le doglianze esposte in ordine all'atto di conferimento societario impugnato si fondano sul suo carattere pregiudizievole per i creditori, cio   sull'effetto depauperativo del patrimonio del debitore che l'atto in questione avrebbe comportato (in virt   della volont   del disponente di spogliarsi di tutti i suoi averi per sottrarli a possibili azioni esecutive dei creditori, ed in specie della [REDACTED]), di tal ch   tale complesso di allegazioni presuppone necessariamente l'esistenza e la validit   del conferimento societario per cui    causa, i cui effetti traslativi sarebbero stati realmente voluti dalle parti, al fine di rendere il patrimonio del debitore disponente inattaccabile dai suoi creditori, venendo quindi in rilievo non gi   l'inesistenza *ab origine* e, quindi, la nullit   dell'atto *de quo* (in quanto apparente ed assolutamente simulato), bens   la sua inefficacia nei confronti dei creditori.



Ciò posto, occorre verificare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti *ex lege* previsti per la revocabilità dell'atto con cui, il 30.5.2007, [REDACTED] ha conferito nella società comunitaria [REDACTED] Limited svariati immobili di sua proprietà, di valore pari ad €. 1.496.000,00.

Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, come noto, nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno (*eventus damni*), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (*scientia damni*), nonché, in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione da parte del debitore (e del terzo, ove si tratti di atto a titolo oneroso) del compimento dell'atto al fine di pregiudicare i creditori (*consilium fraudis*).

La mancanza di uno soltanto di tali requisiti non può che comportare il rigetto della proposta azione revocatoria, non appearing necessario (anche in virtù del principio della "ragione più liquida" reiteratamente affermato dalla Suprema Corte) vagliare la sussistenza di tutti gli altri.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, assuma dirimente rilievo, ai fini della statuizione di rigetto della domanda attorea, l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'*eventus damni*.

Giova ricordare, in ordine a tale requisito, che l'azione revocatoria ordinaria non richiede – come noto (*ex pluribus*, CASS., 9.2.2012, n. 1896; CASS., 29.3.2007, n. 7767) – la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche soltanto in una modificazione qualitativa di esso.

Pertanto, l'onere probatorio del creditore relativamente all'*eventus damni* si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio debitorio residuo dopo l'atto di disposizione; per contro, il debitore deve dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo



patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (in tal senso, tra le altre, CASS., ord. 19.7.2018, n. 19207; CASS., 4.7.2006, n. 15265; CASS., 5972/2005); inoltre, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'*eventus damni*, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore tale da determinare l'insufficienza dei beni residui del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto dispositivo (CASS., 14.11.2011, n. 23743; CASS., ord. 6.2.2019, n. 3538).

Ciò posto, applicando tali principi di diritto alla presente fattispecie, può ritenersi che sia stata pienamente raggiunta la prova, che incombeva sul debitore, della idoneità del patrimonio residuo del [REDACTED] dopo il compimento dell'atto dispositivo impugnato a garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni creditorie della [REDACTED] s.n.c.

Infatti, anche ove si voglia ritenere che, al momento della stipula del conferimento societario per cui è causa, e cioè al 30.5.2007, il credito vantato dalla società attrice nei confronti del [REDACTED] fosse quello indicato nell'atto di citazione, pari ad €. 56.134,08 (comprendendovi quindi non solo la sorte capitale, pari alla somma ancora dovuta dal [REDACTED] per i lavori effettuati dalla [REDACTED] per suo conto, portata dal decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Verona il 16.6.1993, pari a circa €. 17.000,00, ma anche gli interessi e le spese legali che il [REDACTED] sarebbe stato condannato a pagare con le due sentenze emesse nell'anno 2009 dal Tribunale di Macerata e dal Tribunale di Verona), in ogni caso, dalle stesse allegazioni attoree e dai documenti in atti ben si evince come, dopo il compimento dell'atto di conferimento societario per cui è causa e, quindi, al 30.5.2007, il residuo patrimonio del [REDACTED] fosse costituito, quanto meno, dai beni immobili menzionati nel successivo atto dispositivo dell'11.1.2008 (doc. 5 di parte attrice), i quali nella predetta data sarebbero stati anch'essi conferiti nella società [REDACTED] Limited, nonché nell'immobile (capannone ad uso autofficina con



annessa corte) che sarebbe stato successivamente (con atto pubblico del 13.7.2009: doc. 7 di parte attrice) alienato all'impresa edile [REDACTED] s.n.c.

Dalla lettura degli atti pubblici di conferimento societario e di vendita relativi ai predetti immobili, versati in atti dalla stessa parte attrice, si desume come i beni in questione avessero un valore pari, quanto a quelli conferiti nel gennaio 2008 alla [REDACTED] Limited, ad €. 165.000,00 e, quanto a quello alienato il 13.7.2009 all'impresa edile [REDACTED] s.n.c., ad €. 180.000,00; ad essi devono peraltro aggiungersi i beni mobili (arredi d'epoca) che, in epoca successiva al compimento dell'atto impugnato e precisamente il 28.11.2007, sono stati a loro volta conferiti nella [REDACTED] Limited (come da atto allegato al verbale di pignoramento mobiliare del 15.4.2010: doc. n. 11 di parte attrice), di valore pari ad €. 258.720,00.

Non è dunque revocabile in dubbio che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo impugnato dalla [REDACTED] c., e cioè alla data del 30.5.2007, il debitore disponesse di un residuo patrimonio immobiliare e mobiliare di valore complessivo pari, quanto meno (senza considerare il diritto di abitazione sulla Villa [REDACTED] aveva mantenuto per sé pur a seguito del conferimento nella [REDACTED] Limited del diritto di proprietà sull'immobile), ad €. 603.720,00, e dunque certamente dotato di valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni creditorie della [REDACTED] s.n.c. (ammontanti, come detto, a non più di €. 56.134,08), a nulla rilevando – come evidenziato dalla menzionata giurisprudenza di legittimità – le successive vicende patrimoniali del [REDACTED] ed in particolare il fatto che egli si sia nel tempo, a partire da sei mesi dopo il compimento dell'atto impugnato e sino a due anni dopo, disfatto anche dei predetti residui beni, dovendosi peraltro evidenziare che soltanto il primo di tali atti dispositivi, e cioè appunto quello del 30.5.2007, è stato oggetto di impugnativa da parte della società attrice, non essendo stati in alcun modo giudizialmente censurati gli altri.

In definitiva, il fatto che nel momento in cui è stato compiuto l'atto di conferimento societario immobiliare del 30.5.2007 i residui beni mobili ed immobili del [REDACTED] fossero ampiamente sufficienti, per il loro complessivo valore, ad offrire la garanzia patrimoniale necessaria ed idonea al soddisfacimento del credito della [REDACTED] s.n.c.



comporta, di per sé, l'insussistenza del requisito oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria costituito dal pregiudizio alle ragioni creditorie, non potendo ritenersi che l'atto impugnato, pur avendo certamente comportato una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore, fosse tale da far venir meno la garanzia patrimoniale generica del debitore, rimasta comunque tale da consentire alla [REDACTED] s.n.c., pur dopo il compimento dell'atto in questione, il soddisfacimento del proprio credito.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in cui rimane assorbito ogni altro rilievo, si impone pertanto il rigetto della domanda attorea.

Alla soccombenza della società attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto costituito [REDACTED] (mentre non sono dovute le spese in favore della [REDACTED] Limited, rimasta contumace), liquidate in relazione alla natura ed al valore della causa (pari all'importo del credito per la tutela del quale è stata esperita la presente azione revocatoria: art. 5 DM 55/14), nonché alla qualità e quantità dell'attività prestata, come specificato in dispositivo, conformemente ai parametri medi (ridotto il solo parametro relativo all'attività istruttoria, risultata contenuta e non complessa) di cui al D.M. n. 55/14, applicabile nel caso di specie (essendo la liquidazione effettuata successivamente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale e venendo in rilievo una prestazione professionale che, benché iniziata antecedentemente, si è esaurita solo successivamente all'entrata in vigore di detto decreto: in tal senso, CASS., Sez. Un., sent. n. 17405 e 17406 del 12.10.2012; Corte Cost., sent. 261/2013).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla [REDACTED] s.n.c. [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED] Limited società comunitaria,

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione

- 1) respinge la domanda attorea;
- 2) condanna la parte attrice a rifondere a [REDACTED] le spese del giudizio, che liquida in €. [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, IVA e CAP come per legge;
- 3) nulla sulle spese nel rapporto con la [REDACTED] Limited società comunitaria.



Sentenza n. 599/2019 pubbl. il 17/05/2019

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED]/2019 del 17/05/2019

Macerata, 17.5.2019.

Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Canullo

